Lunedi' 27/01/2025

Risoluzione rapporto di lavoro per assenza ingiustificata: pronto il modello da inviare all'INL

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Nota n. 579 del 22 gennaio, l'INL (Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro) fornisce le prime indicazioni operative sulle novitÃ introdotte dalla L. 203/2024 (c.d. Collegato lavoro) e, in particolare, dall'art. 19 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.
Tale articolo, modificando lâ€™art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introduce il nuovo comma 7-bis, secondo il quale â€œin caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dÃ comunicazione alla sede territoriale dellâ€™Ispettorato nazionale del lavoro, che puÃ² verificare la veridicitÃ della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontÃ del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra lâ€™impossibilitÃ , per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenzaâ€•.
Per agevolare lâ€™applicazione della suddetta disposizione l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile un modello di comunicazione utile al datore di lavoro per comunicare via PEC, alla sede territoriale dellâ€™Ispettorato, la volontÃ di avvalersi della norma che gli permette di recedere dal rapporto di lavoro senza dover versare il ticket di licenziamento.
La comunicazione:
- dovrÃ riportare tutte le informazioni a conoscenza dello stesso datore concernenti il lavoratore e riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui Ã¨ a conoscenza;
- dovrÃ essere effettuata unicamente nel caso in cui il datore di lavoro intenda evidentemente far valere lâ€™assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso.
Il datore di lavoro, inoltre, dovrÃ verificare che lâ€™assenza ingiustificata abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dallâ€™inizio del periodo di assenza.

https://www.ispettorato.gov.it